|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTR_GUI5EPyOEK6um2kyg6eACYYnj1haXG9MxGdoujDVTj1_iFcOIaXlAhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvvDl_ebnd8odiydXufOqYKv4rCuxO9y-XeLVr3KtXGuZVxhtAHkt70Ahttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQa4AbY2jZfcTg4OuX6XQLSjLpy95-BAzjbZ8pHZhl1yzi16mQ-fOr80s |  |
| LOGO2 | **MIUR USR CALABRIA****Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)****ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE****Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate****Istituto Professionale: Odontotecnico – Manutenzione ed Ass. Tecn.****Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico****Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 AMANTEA (CS)****🕿 Centralino 0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it****E-mail:** **CSIS014008@istruzione.it****Posta. Cert.:** **CSIS014008@pec.istruzione.it****Codice Fiscale 86002100781** | logo_3 |

**Prot. n 0004967 II.2 del 30 ottobre 2020**

A tutto il Personale Docente

Al Sito Web

Dell’I.I.S.S di Amantea

LORO SEDI

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE relative allo svolgimento degli scrutini intermedi e finali, ed agli adempimenti relativi alla valutazione intermedia e finale del secondo ciclo di istruzione.

**La Dirigente Scolastica**

* Visto il D. Lgs n° 297/94;
* Visto il D.P.R. n° 275/99;
* Considerate le prerogative dirigenziali del D. Lgs 165/01;
* Considerato il P.T.O.F., il RAV, il PDM, il Piano di didattica Integrata ed il Patto educativo di Corresponsabilità;
* Ritenuto necessario indicare delle misure organizzative relative agli adempimenti individuali dei singoli docenti per garantire un corretto ed efficace funzionamento dei Consigli di classe;
* Considerate le attività di coordinamento da espletare dai docenti incaricati;
* Tenuto conto di garantire il buon andamento dei rapporti scuola famiglia.

Con la presente circolare

**INDICA**

Le seguenti misure organizzative al fine di ottimizzare le attività di cui trattasi in riferimento alla normativa di comparto.

Tali indicazioni operative sono da intendersi valide per tutte le sedute Collegiali di cui trattasi riferite agli scrutini intermedi e finali. Eventuali nuovi insorgenti adempimenti e/o variazione degli stessi verranno diramate con nuove indicazioni operative.

**ADEMPIMENTI DEI SINGOLI DOCENTI:**

* Ciascun docente in seno ai rispettivi Consigli dovrà esprimere la propria proposta di voto coerente e congruente con quanto indicato in seno di Programmazione annuale individuale. Le Proposte di voto dovranno essere suffragate da un numero congruo di verifiche e coerenti con quanto esplicitato nel Registro elettronica nella relativa sezione.
* I docenti di potenziamento dell’offerta formativa dovranno fornire per iscritto ai coordinatori di classe entro la data dei consigli elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DI CLASSE: (per la conduzione dei consigli)

* Il Coordinatore di classe dovrà procedere in alla raccolta della documentazione dei singoli docenti e curare la trascrizione nei tabelloni e nelle schede individuali degli alunni;
* Nella sua qualità di Presidente avrà cura della gestione contestuale dei lavori, della corretta verbalizzazione e della collazione di tutti gli allegati.

**PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DEI CONSIGLI**

Durante i lavori collegiali la proposta di voto del singolo docente verrà ratificata o modificata all’unanimità e/o maggioranza. In tutti i casi la ratifica dovrà essere motivata.

Si ricorda che di ogni seduta collegiale dovrà essere redatto contestualmente il verbale di sintesi dei lavori, sia per trasparenza che per autotutele amministrativa.

Negli consigli periodici intermedi in cui è prevista la presenza della componente genitori e studenti gli stessi saranno ammessi negli ultimi 40 minuti dopo che la componente docente avrà concordato modalità e strategie operative didattiche. Alla presenza dei componenti esterni non è possibile trattare questioni individuali, ma sarà necessario offrire esclusivamente elementi complessivi della classe.

Tutti gli atti dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i docenti intervenuti.

Si ricorda che i lavori dovranno svolgersi nel tempo massimo di un’ora.

**Di seguitano si ricordano brevemente i principali adempimenti** previsti per la valutazione dal decreto legislativo n. 62/2017.

* La valutazione intermedia e finale è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe.
* I docenti di sostegno in quanto contitolari nelle classi partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso che più docenti di sostegno seguano lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta con espressione di un unico voto.
* I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.
* I docenti di potenziamento dell’offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nello specifico, il giudizio, che accompagna la valutazione in decimi, deve descrivere il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Nella nota MIUR n. 1865/2017 si chiarisce che il giudizio non deve limitarsi alle singole discipline ma deve riguardare la descrizione globale del processo di apprendimento e di crescita dell’alunno.

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza al Patto educativo di corresponsabilità e, per la secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione. Esse, ai sensi dell’articolo I della legge n. 169/2008, come leggiamo nella nota Miur 1865/2017 confluiscono nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica.

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

Il D.lgs. n. 62/2017, così per come esplicitato nella nota n. 1865/2017, non ha introdotto novità sostanziali riguardo alla valutazione degli allievi disabili certificati e con DSA. La valutazione dei suddetti alunni fa riferimento al PEI, nel caso dei disabili, e al PDP nel caso degli alunni con DSA.

Per quanto concerne la valutazione degli studenti con bassa frequenza delle lezioni si ricordano le deroghe previste e quanto normato nel D.Lgs. n. 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” all’art. 11 si stabilisce che *“ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato … Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”*

Si precisa inoltre che nel D.P.R. n. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” all’art. 1 si delinea come deve avvenire il processo della valutazione e si chiarisce che *“è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni …”.* Continuando all’art. 2 per la scuola secondaria di primo e secondo grado si ribadisce che *“ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti.”*

In relazione a quanto indicato dal Miur nel 2011 che è intervenuto con la circolare n. 20 “*Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”* e, considerati i differenti quadri orario dei singoli percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché le situazioni oggettive degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche, il Collegio dei docenti ha definito i criteri generali e le motivazioni affinché per casi eccezionali e documentati possa esser concessa la deroga al limite minimo di presenza.

Si ricorda che i casi per i quali nell’I.I.S.S. di Amantea si è deliberato di poter derogare sono:

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

• terapie e/o cure programmate;

• donazioni di sangue;

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (si veda anche la nota Miur n. 2065 del 2 marzo 2011);

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Recentemente il dicastero centrale con la [nota n. 22190/2019](https://www.orizzontescuola.it/assenze-studenti-riepilogo-deroghe-valida-visita-a-familiari-in-carcere/) “Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale”, richiamando la predetta circolare n. 20, ha invitato le scuole a inserire tra le deroghe al limite minimo di presenza alle lezioni anche le assenze documentate, continuative e ripetute degli studenti (figli o parenti entro il secondo grado) che si ricongiungono temporaneamente al familiare in regime di detenzione.

Considerata l’attuale situazione emergenziale sono da considerarsi non computabili le assenze previste da tutta la normativa anticovid

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in tema di valutazione del comportamento.

Le fonti normative che disciplinano la tematica del voto sulla condotta degli allievi sono:

-L’art. 2 del d.l. n. 137 /2008 (convertito nella l. n. 169/2208) in cui si statuisce che in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. Al comma III si specifica che la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, qualora inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.

-L’art. 7 del D.P.R. n. 122/2009 il quale contiene importantissime indicazioni sulla ratio della valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, identificata nel *“favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.* Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 249/1998 la valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare. Tale valutazione deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Infine, si intende precisa che la comunicazione dei risultati di scrutinio verrà effettuata in appositi incontri scuola famiglia le cui modalità di svolgimento saranno rese note in relazione all’andamento epidemiologico

**La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)